Informativa Fiscale – OTTOBRE 2026

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Imprese della ristorazione e "tovagliometro" ***Ordinanza Corte Cassazione 26.4.2026, n. 11200***	È legittima la ricostruzione dei ricavi di un'impresa della ristorazione basata sul numero di tovaglioli lavati (c.d. "tovagliometro") a condizione che *"sia ancorata alla specifica attività aziendale e pur sempre soggetta a un «ragionevole abbattimento percentuale, per tener conto dell'uso fisiologicamente eccedente rispetto al singolo coperto»".* Nel caso di specie, riguardante un'attività di organizzazione di cerimonie e ricevimenti, i Giudici hanno ritenuto congruo un abbattimento del 30% (rispetto a quello del 5% "proposto" dall'Ufficio).
Imprese della ristorazione e "bottigliometro" ***Ordinanza Corte Cassazione 30.4.2026, n. 12024***	È legittima la ricostruzione dei ricavi di un'impresa della ristorazione basata sul consumo di acqua minerale (c.d. "bottigliometro"), considerato che lo stesso "*costituisce un elemento fondamentale, se non addirittura indispensabile, nelle consumazioni effettuate nel settore della ristorazione. Tale metodo … può costituire una presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità e precisione … costituendo la quantità di acqua minerale da tavola acquistata dal ristoratore ... indizio grave e preciso del numero di pasti serviti ai clienti*".
Omessa presentazione mod. Intra ***Ordinanza Corte Cassazione 21.5.2026 n. 15524***	In caso di omessa presentazione dei mod. Intra, in mancanza di regolarizzazione della violazione entro 30 giorni, non è possibile beneficiare del cumulo giuridico e pertanto la sanzione è applicabile per ciascun modello. Ciò in quanto "il dato letterale" dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 472/97 "*è chiaro ed inequivoco nel disporre che la sanzione è applicata «per ciascuno di essi», ossia gli elenchi*".
Dichiarazione d'intento falsa ***Ordinanza Corte Cassazione 27.5.2026, n. 16562***	In presenza di una dichiarazione d'intento "*ideologicamente falsa"* viene meno la non imponibilità IVA della cessione / prestazione salvo che il cedente / prestatore dimostri l'assenza della sua partecipazione alla frode. Infatti, "*in caso di frode posta in essere dal cessionario ... l'obbligo da parte del cedente di versare l'IVA ... potrà essere escluso soltanto qualora risulti estraneo alla frode, a condizione, però, che abbia adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere al fine di assicurarsi che la cessione effettuata non lo conducesse a partecipare alla stessa".*

COMMENTI

IL C.D. "BONUS COLONNINE" 2026"

Con l'art. 6, DPCM 10.6.2026 è stato riconosciuto, per le **spese sostenute dal 26.6.2026 al 31.3.2030**, un contributo per l'acquisto di infrastrutture per la **ricarica dei veicoli elettrici** da parte di utenti domestici, **pari all'80%** del prezzo di acquisto e posa in opera, nel **limite massimo di € 1.500** (€ 8.000 per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali). Il MiMiT:

- con il Decreto 4.8.2026 ha emanato le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame;

- con il Decreto 11.9.2026 ha definito i termini e le modalità di presentazione della domanda del contributo in esame con riferimento all'acquisto / installazione di colonnine **completate nel periodo dal 26.6 al 31.12.2026**.

CONTRIBUTO E SPESE AGEVOLABILI

In base all'art. 3, DM 4.8.2026 sono agevolabili le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica effettuate dal 26.6.2026 al 31.3.2030.

Ai fini dell'individuazione dell'anno di riferimento del contributo rileva la **data di completamento** dell'installazione dell'infrastruttura. A tal fine:

- **per il 2026**, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è **completata dal 26.6 al 31.12.2026**;
- per gli anni dal 2027 al 2029, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata dall'1.1 al 31.12 dell'anno di riferimento;
- per il 2030, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata dall'1.1 al 31.3.2030.

NB Nel caso in cui l'acquisto dell'infrastruttura avvenga in un anno e la relativa installazione sia **completata nell'anno successivo**, il contributo è **imputato a quest'ultimo**.

Spese agevolabili
• Acquisto / messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio, il controllo e la gestione dell'infrastruttura di ricarica, anche se installati separatamente dalla stessa, conformemente alla normativa tecnica applicabile, ivi inclusi, ove pertinenti, i dispositivi necessari alla connessione / gestione della rete elettrica; • spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi; • costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (Point of Delivery). Per beneficiare del contributo, le infrastrutture di ricarica devono essere: • **nuove di fabbrica** acquistate e installate; • collocate in Italia e in aree nella piena disponibilità del beneficiario; • corredate della **dichiarazione di conformità** di cui all'art. 7, DM n. 37/2008. Per **il 2026** i dispositivi di ricarica devono rispettare i requisiti minimi di cui all'art. 4, Deliberazione ARERA 15.12.2020, n. 541/2020/R/eel (ad esempio, misurare e registrare la potenza attiva di ricarica del veicolo elettrico e trasmettere tale misura a un soggetto esterno designato dal cliente) nonchè risultare inclusi nell'elenco dei dispositivi di ricarica domestica pubblicato sul sito Internet del GSE. Per gli anni dal 2027 al 2030 le stesse devono essere corredate da un'apposita **attestazione** allegata alla dichiarazione di conformità, resa dall'installatore, relativa al rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente applicabile in materia di dispositivi di ricarica e di connessione alla rete elettrica.

Merita evidenziare che:

- il contributo, **non cumulabile** con altre agevolazioni, anche fiscali, di carattere nazionale / regionale / UE previste per la medesima spesa, spetta a condizione che la spesa sia **pagata con mezzi tracciabili** (le spese non possono essere effettuate mediante finanziamento);
- per le persone fisiche oltre ai predetti requisiti è richiesto che l'infrastruttura sia **ad esclusivo uso privato** e non accessibile al pubblico. Le infrastrutture installate **su parti comuni di edifici condominiali** devono essere destinate all'uso collettivo da parte dei condòmini e non accessibili al pubblico.

Spese escluse dall'agevolazione

Non rientrano tra le spese agevolabili, a titolo esemplificativo:

- le **imposte**, **tasse e oneri** di qualsiasi genere;

- le **consulenze** ad eccezione di quelle di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;
- le spese relative a **terreni e immobili**;
- l'**acquisto di servizi diversi**:
  - dalle predette spese relative all'acquisto / messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese quelle per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio, ecc.;
  - dai predetti costi per la connessione alla rete elettrica;
  - dalle predette spese di progettazione, direzione lavori, ecc.;

  anche se funzionali all'installazione;
- le **autorizzazioni edilizie**, nonchè quelle connesse ad interventi di costruzione e ai costi di esercizio dell'infrastruttura di ricarica.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati con riferimento all'acquisto / installazione di colonnine **completate nel periodo dal 26.6 al 31.12.2026**, devono **presentare un'apposita domanda**, esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la specifica piattaforma, gestita da Invitalia, accessibile tramite SPID / CIE / CNS dal sito Internet del Ministero

entro le 12.00 del 31.1.2027

Per la presentazione della domanda il soggetto richiedente deve possedere un indirizzo PEC.

A pena di improcedibilità sono richiesti / vanno allegati i seguenti dati / documentazione:

- copia del codice fiscale e del documento d'identità del richiedente;
- copia del codice fiscale del condominio e documento d'identità dell'amministratore pro tempore con dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 71-bis, "Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie" ovvero documentazione del condòmino delegato per i condomìni minimi in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali;
- delibera assembleare di autorizzazione dei lavori su parti comuni con la dichiarazione da parte dell'amministratore che la stessa non è stata impugnata nel termine di cui all'art. 1137, C.c.;
- fatture elettroniche relative alle spese agevolabili in formato XML (in caso di esonero è ammessa la presentazione della fattura in formato cartaceo);
- estratti c/c dal quale risultino i pagamenti delle predette fatture o, in alternativa, elenco movimenti riportante timbro dell'istituto di credito e firma del funzionario incaricato su ogni pagina, attestanti la validità della documentazione prodotta;
- dichiarazione di conformità di cui al citato art. 7, DM n. 37/2008 redatta ai sensi della normativa vigente. rilasciata dall'installatore, attestante l'avvenuta installazione;
- dati del c/c, intestato al soggetto beneficiario, sul quale richiedere l'accreditamento del contributo;
- indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il termine ultimo per la presentazione delle domande **può essere anticipato in caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili** (€ 15 milioni per il 2026). In tal caso, l'esaurimento delle risorse è comunicato tramite apposito Avviso pubblicato sul sito Internet del Ministero.

Le domande **presentate prima della chiusura** anticipata dello sportello sono istruite **secondo l'ordine cronologico di presentazione**, nei limiti delle risorse disponibili.